



**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Direzione Generale – Ufficio VIII**

Prot. AOODRCA/7983

Napoli, 15 ottobre 2013

Ai dirigenti scolastici  
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  
della regione Campania

Ai coordinatori didattici  
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  
paritari, legalmente riconosciuti della regione Campania

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale  
dell'USR Campania

Alla dirigente dell'Ufficio VII  
dell'USR Campania

LORO SEDI

**Oggetto: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2013/2014, da parte di candidati interni ed esterni**

Con la circolare ministeriale n. 26 dell'11 ottobre 2013 prot. 5421, sono state confermate, per l'anno scolastico 2013/2014, le disposizioni impartite nei decorsi anni con le circolari n. 95 del 24 ottobre 2011 e n. 88 del 18 ottobre 2012 riguardanti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei candidati interni ed esterni.

Per il corrente anno scolastico vengono, pertanto, confermate le seguenti scadenze e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami:

**Candidati interni**

Le domande dei candidati interni frequentanti l'ultimo anno del corso di studio di istruzione secondaria di II grado vanno presentate al dirigente scolastico del proprio istituto, **entro il 30 novembre 2013**, tenendo presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 - sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Le domande dei candidati frequentanti la penultima classe del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado che chiedono di sostenere l'esame per abbreviazione di un anno per merito, vanno presentate al dirigente scolastico del proprio istituto **entro il 31 gennaio 2014**, tenendo presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. citato - hanno diritto ad essere ammessi agli esami di Stato per abbreviazione di un anno per merito i candidati che, in sede di scrutinio finale, riportano una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, e abbiano:

- a) seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

Le domande dei candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2014 e prima del 15 marzo 2014, e intendano partecipare agli esami in qualità di candidati esterni, vanno presentate **entro e non oltre il 20 marzo 2014** al Direttore generale dell'USR Campania – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 - Napoli.

### **Candidati esterni**

Le domande dei candidati esterni residenti in Campania vanno presentate direttamente al Direttore generale dell'USR Campania **entro il 30 novembre 2013**.

Per gravi motivi, potranno essere prese in considerazione eventuali domande tardive se presentate, sufficientemente documentate, direttamente al Direttore generale dell'USR Campania entro il **31 gennaio 2014**. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva del Direttore generale.

Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176

Si ritiene opportuno rammentare la disposizione di cui all'art. 4, comma 10 dell'ordinanza ministeriale n. 13 del 24 aprile 2013 secondo la quale: *“Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176.”*

Riguardo ai candidati esterni si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che:

- i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe o di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione o di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno;
- sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo diploma, nonché i candidati che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, oppure non le abbiano superate;
- l'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce;
- in caso di non ammissione all'esame o di mancata presentazione agli esami di Stato, l'esito degli esami preliminari può valere - a giudizio del consiglio di classe o dell'apposita commissione di cui all'art. 4 della citata ordinanza ministeriale n. 13/2013 - come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

Le domande dei candidati esterni, formulate secondo il modello allegato, vanno indirizzate al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – **Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 - Napoli**, corredate di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo.

In particolare le domande devono contenere:

- a) dati anagrafici completi di indirizzo e recapito telefonico;
- b) posizione degli studi e lingua/e straniera/e studiata/e;
- c) tipologia di esame da sostenere con precisazione di eventuale specializzazione;
- d) indicazione, in ordine preferenziale, di almeno tre istituzioni scolastiche dove si intende sostenere l'esame "[...] *aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione*" (art. 1, comma 4, legge 11/01/2007 n. 1);
- e) autocertificazione della propria residenza, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76<sup>1</sup> del medesimo d.P.R. n. 445/2000, **circa la responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci**;

Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta di versamento di euro 12,09 su c/c/p n. 1016 intestato "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche" causale "tassa di esame di Stato II grado a. s. 2013/2014", nonché fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

**Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di astenersi dall'accettazione di domande di partecipazione agli esami di Stato da parte di candidati esterni e, nel caso dovessero riceverne per posta raccomandata, di trasmetterle sollecitamente alla scrivente Direzione Generale, complete del protocollo di acquisizione e delle buste di invio recanti il timbro postale.**

Subito dopo il termine del 30 novembre 2013, le istituzioni scolastiche statali, paritarie e legalmente riconosciute trasmetteranno agli Uffici degli ambiti territoriali di competenza, per ciascuna tipologia di esame, l'elenco nominativo dei candidati interni agli esami di Stato.

Si rammenta che- a seguito del riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado di cui ai dd.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89 - dal corrente anno scolastico 2013/2014 sono cessati i licei artistici di ordinamento; pertanto, i candidati esterni non possono presentare domanda per sostenere gli esami di Stato 2014 per tale indirizzo di studio non più sussistente, ma eventualmente per i licei artistici sperimentali (sostenendo l'esame sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale) o per gli istituti d'arte.

Si allega uno schema di domanda e di autocertificazione della residenza per i candidati esterni.

Si rammenta che la prima prova scritta dell'esame di Stato è fissata per il giorno 18 giugno 2014.

Si confida nella consueta, sperimentata collaborazione delle SS. LL.

Il Direttore Generale  
F.to Diego Bouché

Allegato: schema di domanda;  
schema di autocertificazione della residenza

---

<sup>1</sup> Art. 76 – d.P.R. 445/2000

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.